

**COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA**

PROVINCIA DI IMPERIA

Piazza Chiesa 1 – 18023 COSIO D'ARROSCIA (IM)

Tel 0183-327803 fax 0183-327847

protocollo@cosioim.orgprotocollo@pec.cosioim.org**AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO
DEL PASCOLO COMUNALE DENOMINATO "FRONTE"**

Si rende noto che alle **ore 18 del giorno 19/10/2020** nella Sede del Comune di Cosio d'Arroschia si terrà pubblico esperimento d'asta ai sensi dell'art. 73 lett. c) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 per la concessione in affitto agraria in deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", del pascolo comunale denominato "Frontè" sito sul territorio del Comune di Mendatica.

Identificazione catastale e consistenza: Il Comune di Cosio d'Arroschia è proprietario del pascolo denominato "Frontè" sul territorio del Comune di Mendatica come di seguito individuato catastalmente:

CATASTO TERRENI:

COMUNE CENSUARIO	CODICE ISTAT	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE (HA)
MENDATICA	F123	33	3	0.00.60
MENDATICA	F123	33	4	43.25.46
MENDATICA	F123	33	36	53.89.33
MENDATICA	F123	33	84	7.90.40
MENDATICA	F123	33	87	0.85.60
MENDATICA	F123	33	90	70.29.86
MENDATICA	F123	33	91	0.06.21
MENDATICA	F123	33	92	0.27.99
MENDATICA	F123	13	29	15.73.73

**SUL PASCOLO OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA INSISTONO ANCHE I
SEGUENTI FABBRICATI CHE VENGONO CONCESSI NELLO STATO DI DIRITTO E DI
FATTO IN CUI SI TROVANO****CATASTO FABBRICATI:**

COMUNE CENSUARIO	CODICE ISTAT	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO	CATEGORIA
MENDATICA	F123	33	92	5	F02
MENDATICA	F123	33	92	1	D10
MENDATICA	F123	33	91	1	A03
MENDATICA	F123	33	91	3	C02

Il contratto di affitto agraria dei suddetti pascoli è in scadenza il 31 dicembre 2020.

Prezzo: Il prezzo a base d'incanto, **pari al canone annuale d'affitto**, viene fissato in **€ 30.000,00**.

1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'asta, ad unico incanto, si terrà secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale per la assegnazione e gestione dei pascoli di proprietà comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 12/05/2020, del presente bando e del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827. L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'art. 73 lett. c) del decreto, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara.

2. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara:

A) le **imprese agricole**, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;

B) le **cooperative agricole**;

C) le **associazioni temporanee di scopo** costituite dai soggetti di cui al punto A).

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno pari alla durata della concessione.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, **a pena di esclusione**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cosio d'Arroscia, **entro e non oltre le ore 12,00 del 19/10/2020**, la seguente documentazione:

* **Istanza di partecipazione, come da modello allegato, in marca da bollo da € 16,00, corredata da una dichiarazione**, contenente gli estremi per l'identificazione del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società, i dati della stessa nonché quelli del rappresentante legale) debitamente sottoscritta, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta dichiara:

- di accettare incondizionatamente il regolamento comunale per la assegnazione e gestione dei pascoli di proprietà comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 12/05/2020 e ss. mm. ed i. tutte le clausole del presente avviso d'asta e del relativo Capitolato d'affittanza, ancorché in deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Legge;
- di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Cosio d'Arroscia all'atto della presentazione della domanda ovvero alla data di stipula del contratto, a pena di esclusione o di non aggiudicazione.
- di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazioni alle gare e della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dal D. Lgs. 50/2016;

- Di aver preso piena visione della documentazione e di essere a conoscenza della ubicazione, qualità dei luoghi e stato dei fabbricati presenti;
- per le ditte, le società e le cooperative: autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio – Registro Imprese da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro;
- qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
- qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.

ALL'AUTODICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, A PENA DI ESCLUSIONE.

* **Ricevuta in originale dell'avvenuto deposito cauzionale** provvisorio in numerario infruttifero, pari ad un quinto (20%) dell'importo a base d'asta mediante deposito presso la Tesoriera Comunale, oppure, assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Cosio d'Arroscia. La somma versata dall'aggiudicatario verrà considerata come acconto sul prezzo di aggiudicazione; quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di aggiudicazione provvisoria.

La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in una **busta A** contrassegnata all'esterno con la seguente dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL PASCOLO DENOMINATO "FRONTE".

* **Modulo di offerta, come da modello allegato, in marca da bollo da € 16,00**, indicante il canone proposto in rialzo rispetto a quello posto a base di gara, a pena di esclusione, dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà l'importo più conveniente per il Comune), dovrà essere sottoscritta, non potrà contenere condizioni e/o riserve di qualsiasi genere o natura, e dovrà essere contenuta in una **busta B** sigillata, controfirmata su ogni lembo e contrassegnata all'esterno con la seguente dicitura "OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL PASCOLO DENOMINATO "FRONTE".

Le buste A e B dovranno essere poste all'interno di una busta più grande chiusa e controfirmata su tutti i lembi. La busta grande dovrà contenere all'esterno la seguente dicitura: "ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL PASCOLO DENOMINATO "FRONTE".

La mancata sottoscrizione in originale dell'istanza di partecipazione dell'offerta economica sarà causa di esclusione dalla gara.

3. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione avverrà (con il metodo previsto dall'art. 73 lett. c) del regio decreto n° 827/1924, come specificato al punto 1) a favore del concorrente ammesso all'asta che avrà presentato la migliore offerta al rialzo rispetto al prezzo base.

Non sono ammesse offerte pari al prezzo posto a base di gara o in ribasso, parziali o condizionate. In caso di parità di offerte si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica.

Saranno ammessi, a pena di esclusione solo rialzi sul prezzo a base d'asta di € 500,00 o multipli.

L'aggiudicazione avverrà ad unico incanto; sarà definitiva e non si farà luogo a gara di migliororia prevista dall'art. 84 del decreto citato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

Allorché le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

Sono ammesse offerte per procura: in tal caso va allegata procura speciale, in originale o in copia autenticata o per persona da nominare, l'offerente può dichiarare la persona, e questa dovrà accettare la dichiarazione, all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e seguenti del C.C. Nel caso l'aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato un'offerta per stessa, a norma dell'art. 81 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione e sino al 60° giorno successivo all'aggiudicazione.

Qualora, convocato per iscritto per la stipula, l'aggiudicatario senza giustificato motivo non si presenti a firmare il contratto, questi si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto, perderà il deposito cauzionale provvisorio e sarà tenuto civilmente responsabile di ogni danno che potesse derivare per tale fatto al Comune.

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi contrattuali, viene fissata una cauzione, il cui ammontare è pari al 200% del canone annuo di concessione offerto in sede di gara (pari a due annualità di canone); tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, versamento presso la Tesoreria dell'Ente.

La cauzione dovrà espressamente prevedere:

- la durata pari a quella della concessione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del concessionario;
- la riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della proprietà.

La cauzione, da costituirsi entro la data fissata per la stipula del contratto, sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili accompagnata da apposito verbale e la definizione dei rapporti contrattuali.

A seguito dell'esperimento d'asta si determineranno le condizioni previste all'art. 4bis della Legge 3 Maggio 1982, n. 203.

Tutte le spese del contratto d'affitto, da stipularsi in forma pubblico-amministrativa (registrazione, bolli, diritti e quant'altro ad esso attinente e conseguente) vengono poste a carico dell'Affittuario.

4. DISPOSIZIONI VARIE

Il recapito della documentazione di cui al punto 2), se effettuato per posta o corriere, rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la sua presentazione. In tal caso farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo dal protocollo del Comune.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura di gara per decisione dell'organo competente.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'offerente è, tra l'altro, informato che:

1. i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n° 203 e D. Lgs.18 maggio 2001, n°228, dal R.D. n. 827 del 1924, nonché dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del pascolo per finalità inerenti la gestione del servizio;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
3. i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 5. sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Comune di Cosio d'Arroscia;
 6. il Responsabile del trattamento è il Comune di Cosio d'Arroscia nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto non contemplato nel presente avviso si danno per richiamate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'assegnazione la gestione dei pascoli di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2020, nell'allegato Capitolato d'affittanza, nel Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n.827 in data 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia di contratti agrari.

Il presente avviso e relativi allegati, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 28/09/2020 resta pubblicato per 20 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* del Comune di ***Cosio d'Arroscia e Mendatica***.

Cosio d'Arroscia 28/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
dott. Marino Alberto



COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA

PROVINCIA DI IMPERIA

Piazza Chiesa 1 – 18023 COSIO D'ARROSCIA (IM)

Tel 0183-327803 fax 0183-327847

protocollo@cosioim.org

protocollo@pec.cosioim.org

CAPITOLATO D'AFFITTANZA AGRARIA DEL PASCOLO COMUNALE DENOMINATO "FRONTE"

Capo I - NORME GENERALI DI GESTIONE

Art.1 (Individuazione e descrizione dell'alpe)

Il pascolo si trova in Comune Censuario di Mendatica all'altezza di circa 2.000 mt sul livello del mare. E' raggiungibile da San Bernardo di Mendatica attraverso la SP 2 (ancorchè percorribile) nonché da Montegrosso Pian Latte attraverso una strada comunale passando per Case Fascei/Alpe Pian Latte/Colle Garezzo. Entrambe le strade di accesso non assicurano il transito veicolare che potrebbe essere interrotto a San Bernardo di Mendatica – Comune di Mendatica ovvero a Montegrosso pian Latte. E' invece assicurato il raggiungimento a piedi dell'alpe sia dalle persone che dal bestiame.

Confini: Nord: terreni pascolivi di proprietà privata e del Comune di Pornassio; Est: Strada Provinciale San Bernardo di Mendatica – Colle Garezzo; Ovest: Crinale spartiacque e confine con il Comune di Triora; Sud: Terreni pascolivi di proprietà privata.

I confini sopra indicati si intendono di massima. All'atto della consegna verranno indicati sul luogo i confini dell'Alpe e l'affittuario dovrà rispettare tale delimitazione.

Art. 2 (Utilizzo dell'alpeggio)

L'affittanza si fa a corpo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti. Di conseguenza il Comune viene sollevato da ogni responsabilità circa la superficie dell'alpe, rinunciando gli affittuari ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore o diversamente ripartita da quella sopra indicata.

L'affittanza viene fatta a rischio e pericolo dell'affittuario, che pertanto non potrà pretendere dal Comune, indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che potrà derivargli dall'attività di alpeggio o dalle eventuali infrastrutture presenti su di esso.

Art. 3 (Durata della concessione e diritto di prelazione)

I sopra descritti terreni, con annessi fabbricati nello stato in cui si trovano, sono concessi in affitto per anni 12 (dodici) CON DECORRENZA DAL 01/03/2021 ovvero dal 01/01/2021. Quest'ultima fattispecie è subordinata all'esercizio, da parte degli aventi diritto, in tempo utile (prima della decorrenza dei 90 giorni) della facoltà di cui all'art. 4 bis comma 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203 in materia di prelazione .

L'affitto cesserà senza necessità di disdetta ALLO SCADERE DELLA DURATA SU INDICATA, TERMINE entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definitiva ed accettata.

E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 (Canone di concessione)

L'importo ottenuto a seguito dell'esperimento di gara rappresenta il canone annuo di affitto definitivo di cui, a norma delle vigenti disposizioni di legge, verrà eseguito l'adeguamento annuale, secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (art. 10 Legge 03/05/1982 n. 203).

Il canone annuo dovrà essere versato mediante bonifico alla tesoreria del Comune di Cosio d'Arroscia secondo le seguenti scadenze: acconto del 50% entro il 31 marzo di ciascun anno; saldo del restante 50% entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Per il primo anno di affitto l'acconto del 50% del canone è versato alla stipula del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento il concessionario incorrerà nell'obbligo di pagare gli interessi passivi legali per la durata del ritardo. Trascorso un mese dalla scadenza del termine per il pagamento del canone, senza che l'affittuario abbia provveduto al saldo di quanto dovuto, il Comune avrà diritto a risolvere il contratto a norma dell'art. 7, senza ulteriori formalità, a trattenere la cauzione e ad esperire l'azione legale dell'Ente a risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'affittuario moroso sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune di Cosio d'Arroscia. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal medesimo.

Nessun motivo, sia pure di forza maggiore, potrà esimere il conduttore dell'alpe dal pagamento integrale della quota stabilita, perché a proprio rischio e pericolo esso assume il godimento del fondo assoggettandosi a casi fortuiti, a norma del Codice Civile

Art. 5 (Divieto di subaffitto)

L'alpeggio non può essere subaffittato, né tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Comune proprietario. Ottenuto tale consenso, l'affittuario non sarà esente dagli obblighi verso il Comune, ma dovrà rispondere in solido del subaffitto. In caso di subaffitto, l'affittuario ogni anno dovrà versare in più al Comune, oltre al canone d'affitto di cui all'articolo precedente, una quota pari ad un decimo del canone annuo di subaffitto.

Art. 6 (Contributi e finanziamenti)

L'affittuario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata della concessione.

In ogni caso l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento automatico della durata dell'affitto.

Art. 7 (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ai sensi della legge 203/82 "norme sui contratti agrari" la proprietà ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'affittuario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal presente capitolato d'affitto, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.

La risoluzione del contratto di cui al comma precedente verrà applicata altresì nei seguenti casi:

- a) qualora l'affittuario venga colpito dai provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
- b) per mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro la data di scadenza; non applicabile vedi art. 5 legge 203
- c) per morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- d) per fallimento del conduttore, sia esso una persona fisica o giuridica. *L'azienda agricola non è soggetta a fallimento*

Art. 8 (Controversie)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'affittuario, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della Legge 3 maggio 1982, n° 203.

Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Imperia.

Capo II – AMMINISTRAZIONE DELL'ALPEGGIO

Art. 9 (Norme di monticazione)

Prima della monticazione l'affittuario dovrà dimostrare la regolarità del bestiame nei riguardi delle norme sanitarie vigenti nonché ottemperare agli obblighi in materia di trasferimento e pascolo degli animali.

Potrà essere effettuata la provvista di fieno ad uso scorta per i giorni in cui il libero pascolo sia ostacolato o da destinarsi ad animali ammalati, falciando nella località ove esso è più abbondante e di migliore qualità. Detta raccolta dovrà essere proporzionata al quantitativo necessario all'alimentazione del bestiame (Kg. 15/20 al giorno di fieno per ogni capo di bestiame adulto) e per il tempo in cui si presume che esso debba rimanere ricoverato nella stalla. Il fieno falciato sull'Alpe dovrà servire esclusivamente agli usi dell'Alpe stessa; pertanto esso non dovrà essere allontanato dall'Alpe, nè venduto o, comunque, ceduto a terzi.

E' vietata l'asportazione dall'Alpe del letame e di qualunque altra sostanza concimante.

E' fatto altresì divieto al tenentario di deviare od invertire acque per uso irrigazione.

Sia durante il pascolo, come durante la permanenza nella stalla, il bestiame dovrà essere sorvegliato da un proporzionale numero di persone capaci e non meno di un custode ogni 50 capi di bestiame grosso o 300 ovini o 150 capre. Qualora il pascolo, od una porzione di esso sia recintato con recinzione costituita da almeno quattro fili di ferro o con un solo filo alimentato da energia elettrica, il bestiame può essere immesso senza custode.

Per il toro condotto all'alpeggio dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia di Monta Taurina.

Art. 10 (Identificazione del bestiame)

I capi presenti in alpe dovranno essere messi nelle condizioni di essere identificati in ogni momento nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. Tale normativa va presa a riferimento anche per quel che riguarda gli spostamenti degli animali (mod 7 – mod. 4 – passaporti ecc.). Per ogni animale dovrà essere reso possibile l'identificazione del proprietario e del codice identificativo della stalla nei limiti imposti dalla normativa di cui sopra. Eventuali nascite di vitelli avvenute in alpeggio devono essere notificate secondo i tempi e le modalità previste; medesima attenzione va dedicata anche alla marcatura dei medesimi o in caso di smarrimento delle marche auricolari di altre rimonte o capi adulti. Allo stesso modo dovranno essere identificabili secondo la normativa vigente i capi appartenenti ad altre specie.

Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti.

Art. 11 (Divisione dell'alpe e turni dei pascoli)

L'uso dell'Alpe verrà fatto col pascolo alterno in ragione delle sue capacità produttive, senza cioè che vi siano soste eccessive in talune zone o troppo brevi in altre. Tenuto conto delle varie altitudini, della praticabilità del terreno e quindi della maggiore o minore rapidità di crescita dell'erba, è obbligatorio esercitare il pascolo per ordine periodico, onde evitare calpestii o sciupi d'erba. L'Alpe sarà suddivisa in zone, e ciascuna singola zona, a sua volta, delimitata mediante assidua sorveglianza o mediante confini artificiali, in due o più scompartimenti secondari, in cui gli animali pascoleranno alternativamente fino a completa utilizzazione dell'erba. L'affittuario ha l'obbligo di regolare razionalmente il godimento dell'erba, in modo che non venga sciupata, e di mantenere integro e continuo il cotico erboso.

Il carico dell'Alpe non potrà farsi se il pascolo non sarà fornito di erba bastante alla nutrizione della mandria ammessa alla monticazione; **comunque, la data di inizio e di termine dell'alpeggio viene fissata rispettivamente con il 1° Giugno e il 15 Novembre** di ciascun

anno. Il prolungamento del soggiorno nell'Alpe è ammesso soltanto per un periodo strettamente necessario al consumo del fieno raccolto e dovrà comunque essere autorizzato dall'Autorità competente a mente delle leggi vigenti in materia.

Per il pascolo in zona boscata restano valide le disposizioni di cui all'Art. 49 L. 22.01.99 n° 4 "della Legge Forestale Regionale" nonché le norme applicative della stessa contenute nel titolo III del Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 Regolamento delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 (Consegna e riconsegna)

La consegna e la riconsegna dell'alpeggio dovranno avvenire rispettivamente all'inizio e alla fine del periodo relativo del contratto. L'utilizzatore almeno con quindici giorni di anticipo alla prima monticazione ed alla ultima monticazione, dovrà avanzare, su carta libera regolare domanda diretta al Comune, il quale munirà la stessa del proprio nulla-osta.

Annualmente si procederà ad un sopralluogo dell'Alpe per accertare se l'alpigiano ha eseguito i lavori previsti, se lascia l'Alpe in perfetto stato, etc.. E' facoltà del tenentario, prima di monticare l'Alpe, di chiedere un sopralluogo annuo per controllare lo stato degli immobili dopo la parentesi invernale.

Alla consegna, ai controlli previsti dal secondo comma del presente articolo ed alla riconsegna dell'alpeggio è fatto obbligo all'affittuario di presenziare assieme al rappresentante dell'Ente proprietario. Delle operazioni di cui sopra dovrà farsi fede mediante la redazione di un apposito verbale da sottoscrivere da tutte le persone intervenute. In detto atto dovranno chiaramente descriversi le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature, se sono state rilevate infrazioni e inadempienze, e se vi sono penali da infliggere; tutto ciò in ossequio alle norme contrattuali e Leggi Forestali, nonché alla normativa sull'affitto dei fondi rustici.

All'inizio della stagione di pascolo l'affittuario è tenuto alla segnalazione di eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili e/o le superfici. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito al caricatore d'alpe. Danni dovuti a comprovata negligenza da parte dell'affittuario verranno attribuiti allo stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Alla scadenza del contratto dovrà essere asportato qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario presente sulle superfici di pertinenza dell'alpe (comprese le superfici boscate e gli incolti).

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

L'alpigiano, tenuto conto della produttività e superficie pascoliva dell'Alpe "Frontè", avrà diritto a far pascolare non più di 150 (centocinquanta) capi normali.

E' ammessa la sostituzione di capi normali (bovini adulti) tenuto conto che uno di essi (vacca, bue o toro) può essere sostituito nel pascolo da quattro vitelli sopra l'anno, e che sei giovenche di due-tre anni possono sostituire 5 (cinque) capi normali e viceversa, mentre sei pecore equivalgono ad un capo normale. Le monticazioni dovranno quindi essere fatte in base alle equivalenze su esposte; le frazioni si considerano sempre approssimando in meno.

Il pascolo delle capre è tassativamente regolato dall'art. 9 del R.D. 30.12.1923 n° 3267 e dal R.D. 16.1.1927, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

Per immettere al pascolo una mandria più numerosa di quella sopra fissata, il tenentario dovrà avanzare istanza al Comune che deciderà in merito, di concerto con le altre Autorità eventualmente competenti in materia. Così pure l'assegnazione di nuove zone al pascolo sarà subordinata alla preventiva autorizzazione.

Art. 13 (Responsabilità)

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Art. 14 (Manutenzione dell'alpe)

Per qualunque lavoro eseguito senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale proprietaria, come per qualunque miglioramento intensivo praticato ai terreni senza detta autorizzazione, l'affittuario non potrà vantare diritti a compensi o risarcimenti.

Il Comune si riserva di apportare miglioramenti ai manufatti senza che il fatto possa dar luogo a compenso all'utilizzatore per molestie inevitabili che si verificassero durante l'esecuzione dei lavori, e si riserva, inoltre, di richiedere la revisione del canone annuo in misura proporzionale alla natura e all'entità delle migliorie apportate alla malga ed all'aumento della produttività della stessa (art. 18, L.R. 203/82).

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo eseguire sopralluoghi, per verificare lo stato di conservazione dell'alpe. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della proprietà, un'insufficiente manutenzione, pulizia o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà, disposizioni da intendersi come tassative.

La proprietà si sostituirà all'affittuario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuto intervento; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'affittuario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

Eventuali danni alle superfici pascolive causate dal passaggio di mezzi, scavi o asportazioni non autorizzati, dovranno essere gestiti come per i danni di cui ai paragrafi precedenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far raccogliere nell'Alpe tutte le piante officinali esistenti, senza che l'alpigiano possa accampare diritti o pretendere indennizzi di sorta.

Entro il 15 Novembre di ciascun anno il letame depositato nelle concimaie dovrà essere sparso razionalmente, a cura e spese del tenentario dell'Alpe.

L'Alpe sarà suddivisa, per quanto riguarda le concimazioni, in modo che, ogni due-tre anni, questa venga effettuata su tutte le parti dove sia possibile.

Art. 15 (Legname e combustibile)

Il contratto prevede l'uso del solo pascolo, restando escluse le piante legnose. L'affittuario potrà chiedere al Comune, nelle forme prescritte dai Regolamenti Forestali, l'assegno di piante dell'Alpe strettamente necessarie per il riattamento dell'Alpe; questa concessione sarà gratuita.

Per la provvista di combustibile si potrà anche usufruire delle estirpazioni dei cespugli invadenti nelle zone a lieve pendenza ed alla raccolta della legna secca, sul posto, senza l'obbligo di alcun corrispettivo al Comune proprietario. In ogni caso, il Comune rimane esonerato

dall'obbligo di qualunque indennizzo, nel caso in cui, per qualunque motivo, tali utilizzi dovessero venire limitati per disposizioni legislative o dell'Autorità Forestale.

Il Comune proprietario dei boschi compresi nell'Alpe potrà procedere, nel rispetto della normativa vigente, alla loro utilizzazione, salvo restando il diritto dell'alpigiano di richiedere un compenso, stabilito insindacabilmente dall'Ente proprietario, qualora tali utilizzazioni impediscano il pascolo del bestiame.

Art. 16 (Misure igieniche)

Il bestiame che non avesse dimorato per qualche tempo nel Comune non potrà pascolare nell'Alpe Comunale senza il certificato del Veterinario del luogo di provenienza.

Prima della demonticazione, il serbatoio e gli abbeveratoi dovranno essere svuotati e ripuliti.

E' vietata la monticazione di animali affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere. Sviluppandosi malattie sul luogo, l'alpigiano è obbligato a denunciare il fatto al Sindaco del Comune in cui l'Alpe insiste ed al proprietario, e prestarsi subito a compiere regolarmente ciò che verrà prescritto dall'Autorità Sanitaria. Ad ogni modo, gli animali colpiti da malattie infettive saranno isolati e non potranno essere abbeverati con gli altri animali in acque correnti. L'alpigiano dovrà provvedere a sue spese per l'isolamento del bestiame infetto e per la cura dello stesso e la disinfestazione dei ricoveri.

Art. 17 (Migliorie)

Le migliorie obbligatorie riguardano gli spietramenti e le ripuliture delle zone invase dai cespugli, che provocano la conseguente riduzione del pascolo. Gli spietramenti si eseguono raccogliendo le pietre che risultano mobili nelle zone che vengono indicate all'atto della consegna dell'Alpe amucchiandole nel minor numero possibile di cumuli; i mucchi dovranno avere una dimensione mai inferiore al metro cubo. La zona ripulita verrà concimata con letame nell'autunno dello stesso anno. Resta facoltà del tenentario di eseguire lo spietramento nel minor periodo di tempo possibile dall'inizio dell'alpeggio, ma non oltre il penultimo anno dalla scadenza della locazione. La ripulitura da cespugli e gli interventi di miglioramento dei pascoli in genere sarà eseguita in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. n° 52 del Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo al taglio sotto il colletto dei cespugli e, con le dovute cautele, si procederà, poi, all'abbruciamento del materiale di risulta. Nel caso in cui l'abbruciamento del materiale riesca pericoloso, la ramaglia sarà accantonata in luogo ed in modo da recare il minor danno possibile al pascolo.

La lotta contro la flora ammoniacale si eseguirà dissodando il terreno invaso e adottando uno dei provvedimenti sotto indicati, che il Comune proprietario giudicherà più opportuno eseguire nei singoli casi:

- coltivazione della zona dissodata con colture da rinnovo (patate, barbabietole da foraggio, rape etc.), in un primo periodo e, successivamente, semina di appropriati miscugli di foraggere;
- semina di miscugli di foraggere, subito dopo eseguito il dissodamento.

Tanto nell'uno che nell'altro caso, ove si ritenga opportuno, si potrà ricorrere all'impiego, oltre che di letame, di appositi concimi chimici.

Nessuna operazione di decespugliamento e di dissodamento potrà essere fatta senza preventivo consenso dell'Autorità competente.

Art. 18 (Asportazioni)

E' fatto divieto, nel modo più tassativo, di asportare dall'Alpe legna, erba, strame, concime, letame e fieno.

Art. 19 – (Transito escursionisti e conduttori MTB)

Il conduttore del pascolo deve consentire il libero transito a cicloturisti, escursionisti, ecc. sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli.

Art. 20 (Cani)

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. **Essi devono essere sempre custoditi.**

Art. 21 (Personale)

La gestione dell'alpeggio dovrà essere esercitata dal conduttore e/o dai propri familiari e/o da lavoratori dipendenti

Il conduttore o i propri soci dovranno essere in possesso di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.

L'affittuario dovrà garantire personale sufficiente e capace al controllo degli animali e allo svolgimento di tutte le attività d'alpeggio. La sostituzione dell'affittuario o dei suoi famigliari nella gestione dell'alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subaffitto e potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto. Il proprietario potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di subaffitto. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento al vigente regolamento comunale nonché alla normativa nazionale del settore.

Art. 22 (Sorveglianza)

Il conduttore ha il compito di provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio; tale sorveglianza dovrà essere realizzata in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione. Il caricatore d'alpe dovrà pertanto dotarsi di personale qualificato e sufficiente a garantire il rispetto di tale prescrizione, nonché di attrezzature necessarie al controllo della mandria. Qualunque danno ascrivibile alla mancata sorveglianza sarà attribuito alla negligenza dell'affittuario il quale dovrà risponderne direttamente secondo le norme vigenti.

Art. 23 (Divieti)

Durante il periodo di validità del contratto è espressamente vietato:

1. alterare e rimuovere i termini, opere, cartelli segnalatori presenti;
2. effettuare il pascolo vagante;
3. la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 35 metri dalle strutture esistenti;
4. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
5. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.
6. utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
7. asportare il letame dal pascolo;
8. pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
9. circolare con veicoli non autorizzati;
10. effettuare il pascolare o far sostare il bestiame nel raggio di 10 mt. dalle sorgenti di alimentazione dell'alpeggio.

Art. 24 (Oneri generali a carico del conduttore)

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al conduttore, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Per tutta la durata della annata agraria, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il conduttore deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 25 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dell'alpe)

Nella conduzione dell'alpe l'affittuario, fatti salvi gli obblighi specificamente dettati nel presente Capitolato, deve osservare i seguenti impegni:

- 1) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- 2) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e della legislazione regionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- 3) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
- 4) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
- 5) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, fatte salve le prescrizioni specificamente dettate nel presente Capitolato, all'affittuario è fatto obbligo di:

- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- effettuare la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche ed in locali idonei secondo la normativa edilizia igienico-sanitaria vigente;
- pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici, ove esistenti, e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione dell'Alpe, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre.

Art. 26 (Penalità)

Per i danni cagionati nell'Alpe la responsabilità viene assunta dall'affittuario, anche per tutte le persone che agiscono per suo conto, nella custodia del bestiame ed in qualità di altro contingente.

Tutte le penalità, escluse quelle specificatamente previste dalle Leggi e Regolamenti Forestali ed altre di natura speciale, saranno rimosse dal Comune, col privilegio degli atti fiscali come dalle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte.

Le infrazioni alle norme di cui al presente Capitolato costituiscono contravvenzione ai sensi dell'art. 135 del D.L. 30.12.1923, n. 2367 e ai sensi del Titolo III dell'art. 52 Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 Regolamento delle Prescrizioni di Massima e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore che ometterà di soddisfare in tutto o in parte alle condizioni del presente Capitolato, incorrerà, oltre al pagamento delle eventuali penalità derivanti da denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche nelle seguenti penali:

a) - per gli animali immessi oltre al carico consentito, per ogni giornata di pascolo, verrà applicata una penale nella misura da € 5,00 a € 15,00 per ogni capo ovino, e da € 10,00 a € 30,00 per ogni capo di bestiame da quello ovino. L'affittuario dovrà, inoltre, smonticare gli

animali eccedenti il normale carico entro le ventiquattro ore dal rilievo; tale infrazione, se ripetuta, dà possibilità all'Ente di rescindere il contratto;

b) – in caso di bestiame rivenuto sull'Alpe prima del periodo stabilito per la monticazione o dopo quello di demonticazione, verrà applicata una penale pari a 10% del canone di locazione di cui all'art 4 per ogni mese o frazione di mese di sfioramento;

- per la suddivisione arbitraria dell'Alpe, per la destinazione a scopi diversi dai pascoli e per sub-affitto clandestino, € 1.000,00 con recessione immediata dell'atto dichiarato illegale;

a) - per il rifiuto e la mancata facilitazione nel conteggio del bestiame, € 100,00;

- per l'inquinamento delle acque o abusiva inversione delle stesse o abusiva derivazione da altre proprietà, € 250,00 salvo rivalsa da parte di terzi danneggiati;
- per l'asportazione di fieno, € 50,00 al q.le;
- per l'asportazione di erba, strame, letame, legna raccolti nell'Alpe, € 50,00 al q.le;
- per mancata manutenzione dei sentieri, delle opere dell'acqua e manufatti in genere, € 100,00;
- per ineffettuato od irregolare spargimento del letame o per averlo lasciato disperdere, € 100,00;

l) - per trascurato isolamento di animali o per mancata denuncia di malattie infettive, o per mancata presentazione di certificati sanitari, se richiesti a norma del Regolamento di Polizia Sanitaria, € 50,00 a capo;

m) - per inadempienza alle norme riguardanti le migliorie e la manutenzione dell'Alpe € 250,00; a questa penalità sarà aggiunto il costo dell'intervento per i lavori non eseguiti, facendo riferimento per la valutazione ai prezzi stabiliti dal prezzario Regionale per le opere di miglioramento fondiario, in vigore al momento della contestazione

n) - per mancata domanda di consegna e riconsegna dall'Alpe stessa, € 50,00;

o) - per mancata richiesta di autorizzazione per domanda di contributi o per mancata comunicazione della assegnazione di contributi, € 100,00;

p) – per mancato rispetto delle condizioni di consegna e riconsegna previste nel presente capitolato, da € 100,00 ad € 250,00, oltre al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio degli interventi;

q), per ogni altro /obbligo/divieto non rispettato previsto nel presente capitolato a giudizio insindacabile della proprietà da € 50,00 ad € 150,00.

In caso di recidiva, le penalità di cui sopra potranno essere raddoppiate.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative all'inosservanza del presente disciplinare, si applica la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune potrà provvedere all'applicazione delle penali indicate: in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell'inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati la stazione appaltante potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione depositata in sede di stipula del contratto verrà restituita al netto delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, il Comune procederà all'immediata risoluzione del contratto.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 7 (Risoluzione) del presente Capitolato d'affittanza, nonché l'azione legale dell'Ente a risarcimento del maggior danno.

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

Marca da bollo da € 16,00

Al Comune di COSIO D'ARROSCIA
Piazza Chiesa n. 1
18023 COSIO D'ARROSCIA IM

OGGETTO: Istanza di partecipazione all'asta pubblica per la concessione in affitto del pascolo Comunale denominato FRONTE'

Il sottoscritto _____

Codice fiscale _____ nato il _____ a _____,

residente in _____ via _____

n. partita IVA _____; codice fiscale _____;

tel. _____; fax _____; e-mail _____)

in qualità di _____

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica per la concessione in affitto del pascolo comunale denominato "Frontè".

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto presidenziale per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti,

DICHIARA

1. di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazioni alle gare e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dal Decreto Leg.vo 50/2016 e smi;
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Legge;
3. di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Cosio d'Arroscia all'atto della presentazione questa domanda oppure in ogni caso di impegnarsi a saldarle entro data di stipula del contratto, a pena di esclusione o non aggiudicazione.
4. di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia contributiva e previdenziale;
5. di accettare incondizionatamente il regolamento comunale per la assegnazione e gestione dei pascoli di proprietà comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 12/05/2020 e ss. mm. ed i. tutte le clausole del presente avviso d'asta e del relativo Capitolato d'affittanza, ancorché in deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";

6. di aver preso piena visione della documentazione e di essere a conoscenza della ubicazione, qualità dei luoghi e stato dei fabbricati presenti;
7. (*per le ditte*) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di _____
8. (*per le società*) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di _____ che la società è così composta _____ che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.
9. (*per le cooperative*) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di _____ che la cooperativa è così composta _____, che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata e che è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura di _____ o presso il Ministero del Lavoro.

_____ li, _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

Si allega alla presente domanda **a pena di esclusione**:

1. copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione.
2. ricevuta in originale dell'avvenuto deposito cauzionale

NB:

- qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
- qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.

OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA B

Marca da bollo da € 16,00

Al Comune di COSIO D'ARROSCIA
Piazza Chiesa n. 1
18023 COSIO D'ARROSCIA IM

OGGETTO: Offerta per la concessione in affitto del pascolo Comunale denominato FRONTE'

Il sottoscritto _____

Codice fiscale _____ nato il _____ a _____,

residente in _____ via _____

n. partita IVA _____; codice fiscale _____;

tel/FAX. _____; PEC _____; e-mail _____

in qualità di _____

OFFRE

A titolo di canone annuo per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati _____

in cifre € _____ (in lettere _____).

_____ li, _____
(luogo e data)

L'OFFERENTE

NB: sono ammessi solo rialzi di euro 500,00 o multipli , a pena di esclusione